

— Inoltre, come si deduce dall'accordo antidumping, l'Unione europea, in quanto parte contraente di tale accordo, poteva istituire dazi antidumping solo nel rispetto della procedura prevista da detto accordo internazionale. Giacché il Consiglio ha violato diverse disposizioni dell'accordo nell'imposizione dei dazi antidumping abrogati, come espressamente riconosciuto nel regolamento (UE) 2016/278, l'Unione europea non ha mai avuto il diritto di imporre i dazi abrogati, sicché non può in alcun caso limitare gli effetti dell'abrogazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla certezza del diritto e sul principio dell'arricchimento senza causa.

— La ricorrente sostiene a tale riguardo che la necessità di riconoscere l'effetto retroattivo dell'abrogazione dei dazi antidumping risiede nella finalità del regolamento in parola, il quale riconosce la violazione dell'accordo antidumping commessa dal Consiglio nell'istituzione dei dazi abrogati.

— Inoltre, così come la Corte esige che gli Stati membri restituiscano le somme percepite in violazione del diritto dell'Unione, la stessa conclusione vale per le somme percepite dall'Unione europea in violazione del suo stesso diritto, incluso l'accordo antidumping. Negare l'applicazione retroattiva dell'abrogazione comporterebbe che i singoli subiscano gli effetti di un comportamento illegittimo senza sperare in alcun tipo di riparazione dei danni illegittimi che non avrebbero mai dovuto subire.

3. Terzo motivo, vertente sul principio del legittimo affidamento.

— Secondo la ricorrente il riconoscimento della violazione degli obblighi internazionali sottoscritti dall'Unione europea, commessa con l'imposizione di dazi antidumping contrari all'accordo antidumping, ha fatto sorgere fondate aspettative sull'adozione da parte della Commissione di una normativa coerente con la violazione da essa stessa riconosciuta, non potendo consentirsi la sussistenza degli effetti illegittimi derivanti dai dazi antidumping illegittimi.

Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Massive Bionics/EUIPO - Apple (DriCloud)

(Causa T-223/16)

(2016/C 251/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Massive Bionics, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Galindo Martens, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple, Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti d'America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «DriCloud» – Domanda di registrazione n. 11 723 509

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 03/03/2016 nel procedimento R 339/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 maggio 2016 - El Corte Inglés/EUIPO - WE Brand (EW)**(Causa T-241/16)**

(2016/C 251/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «EW» — Domanda di registrazione n. 12 326 468

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11/02/2016 nel procedimento R 426/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-